



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 7
Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno
Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 78 del 12/12/2025

OGGETTO: Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, in via Monte S. Michele, nel tratto compreso dall'incrocio con via Monviso fino al civico 47, e in Via Monviso, nel tratto da incrocio Corso Secondigliano fino ad incrocio con Via Monte Grappa, nei giorni 17,18 e 19 dicembre dalle ore 07,30 alle 18,00, per lavori di ripristino del capostrada da parte della soc. E-distribuzione.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Sono in corso i lavori di E-Distribuzione riguardanti il *Ripristino definitivo del capostrada a seguito di Lavori di scavo per la posa di diversi tronchi delle linee MT "S. PIETRO", "CETA", "CARDAROPOL" e "SUPERMOBIL" in uscita dalla CP "SECONDIGLIANO"* in in Via Cupa Fosso del Lupo, in Via Paolo De Matteis, in via Monte S. Michele e Via Monviso, giusta concessione rilasciata con Disposizione Dirigenziale n.113 del 18/11/2025, e successiva proroga PG/2025/1128268 del 04/12/2025 ;
- con Istanza PG/2025/1139903 del 09/12/2025 la soc. E-distribuzione chiede la chiusura al traffico di Via Monte S. Michele, Via Monviso nei tratti interessati dai lavori nel tenimento del Comune di Napoli. ATENA 60574432 PNRR; EDIS99289729 - prat. 56/2025;
- Via Monviso e Via Monte San Michele sono strade a senso unico;
- per consentire l'esecuzione in sicurezza del ripristino del capostrada, risulta necessario istituire il dispositivo in oggetto;

Visti:

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 s.m.i., *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 s.m.i., *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;

Preso atto che con i verbali di riunione del 04/11/2025 e del 12/12/2025 la Polizia Locale U.O. Secondigliano ha espresso parere favorevole all'istituzione del dispositivo in oggetto.

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 s.m.i., Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

Ritenuto per quanto esposto innanzi e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal tecnico Arch. Stefania Ferraiuolo, in qualità di tecnico istruttore della pratica, di poter adottare il seguente dispositivo per le motivazioni esposte

ORDINA

di istituire il divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, in via Monte S. Michele, nel tratto compreso dall'incrocio con via Monviso fino al civico 47, e in Via Monviso, nel tratto da incrocio Corso Secondigliano fino ad incrocio con Via Monte Grappa, nei giorni 17,18 e 19 dicembre dalle ore 07,30 alle 18,00, per lavori di ripristino del capostrada da parte della soc. E-distribuzione.

Durante i lavori saranno attivi i seguenti percorsi alternativi:

- i veicoli provenienti da Corso Secondigliano e diretti a Via Monte Grappa, potranno percorrere via Giaime Pintor, proseguire in direzione Via Cupa detta Santa Cesarea, Via Regina Margherita per poi giungere su Via Monte Grappa;
- i veicoli provenienti da Via Monte Grappa e diretti a Corso Secondigliano, potranno percorrere via Regina Margherita per poi immettersi in Corso Secondigliano.

Sono esclusi dal presente dispositivo: veicoli autorizzati, forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso nell'espletamento delle loro mansioni.

Sarà comunque consentito l'accesso carrabile ai residenti muniti di regolare passo carraio in Via Monviso e in Via Monte San Michele.

Sarà cura dell'Impresa esecutrice degli interventi: garantire la presenza di movieri; provvedere all'installazione dei transennamenti necessari all'attuazione del dispositivo di traffico in sicurezza; informare la cittadinanza con 48 ore di preavviso dell'inizio delle lavorazioni con apposita cartellonistica; lasciare in sicurezza l'area di cantiere al termine delle attività lavorative.

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati con liceità ai sensi dell'art.6 del Regolamento UE 2016/679.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 s.m.i., avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 s.m.i..

La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 s.m.i., per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

sottoscritto digitalmente da :
il Direttore
dr. Roberta Sivo